



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

**DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;
- VISTO l’articolo 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni ed in particolare la tabella 8 allegata al predetto decreto contenente la rideterminazione della dotazione organica di questo Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, con il quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della citata legge n. 71 del 2013, si è provveduto all’individuazione e al trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, in attuazione dell’articolo 1, commi da 2 a 8, della citata legge n. 71 del 2013;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizione in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO l’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”;



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTI i CCNL per i dirigenti dell’Area 1 del 21 aprile 2006 e del 12 febbraio 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni e dell’articolo 16, comma 4 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;

CONSIDERATO che per effetto della normativa sopra citata la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è attualmente determinata in 24 unità e la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del medesimo Ministero è attualmente determinata in 167 unità;

RILEVATA l’esigenza di procedere all’aggiornamento della disciplina concernente i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, e dall’articolo 20 del CCNL della dirigenza dell’Area 1 – quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali del personale dirigenziale nella riunione del 18 novembre 2014;

Decreta:

Art. 1

Principi generali

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni nonché dall’articolo 20 del CCNL della dirigenza dell’Area 1 – quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, i criteri e la procedura per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia presso gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato: “Ministero”.

2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti sulla base delle priorità, dei piani e dei programmi definiti con atti di indirizzo del Ministro e in relazione alle esigenze del migliore funzionamento delle strutture amministrative dei vari settori del Ministero.

3. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del CCNL della dirigenza dell’Area 1 – quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice dell’amministrazione, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale vengono conferiti, con provvedimento dell'amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni. Il provvedimento individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto.

5. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 2 viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicate, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto della disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi, nonché del principio di rotazione degli incarichi.

6. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 24 decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore, viene definito il corrispondente trattamento economico. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali di livello generale conferiscono l'incarico dirigenziale e stipulano il relativo contratto individuale nell'ambito dei propri uffici.

7. Il conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del CCNL della dirigenza dell'Area 1 – quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006.

8. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati, salvo quanto previsto dal comma 9, e fatta salva comunque la risoluzione consensuale del rapporto. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, la durata non può eccedere il termine di tre anni. Per gli altri incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, la durata non può eccedere il termine di cinque anni. Per gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, la durata è da tre a cinque anni.

9. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo:

a) per motivate ragioni organizzative e gestionali ai sensi dell'articolo 20 del CCNL 2002/2005;

b) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

in caso di inosservanza delle direttive imputabili al dirigente secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 165 del 2001 e successive modificazioni.

10. L'Amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

11. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto del principio di pari opportunità fra uomini e donne.

Art. 2

Criteria per il conferimento degli incarichi

1. Con riferimento alla normativa citata in premessa, il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;

b) complessità della struttura interessata;

c) attitudini, capacità professionali e percorsi formativi del singolo dirigente, rilevate dal *curriculum vitae*;

d) risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi assegnati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro (piano della performance; relazione sulla performance) o negli atti di programmazione (direttive di secondo livello) emanati dai vertici dell'amministrazione (dirigenza apicale);

e) specifiche competenze organizzative possedute;

f) esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti l'incarico da conferire;

g) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. Il principio di rotazione può essere temperato con il principio del buon andamento dell'amministrazione, tenuto conto delle specifiche professionalità acquisite dai dirigenti in specifici ambiti e settori di attività.

2. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale a dirigenti di nuova nomina del Ministero deve tener conto dei criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.

3. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, tiene conto in particolare, oltre dei criteri indicati al comma 1, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, della relativa valutazione e delle altre esperienze di direzione acquisite, inerenti l'oggetto dell'incarico da conferire.

4. Il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni – la cui pubblicità è assicurata per il tramite di apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero – viene effettuato ai



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

sensi della normativa vigente. In particolare, per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata tenendo conto, oltre che dei criteri indicati al comma 1, dei seguenti criteri, fornendone esplicita motivazione nel provvedimento, in relazione alla natura e alla caratteristica degli obiettivi da conseguire, nonché alla complessità della struttura interessata:

a) particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, desumibile dall'attività svolta in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o dal conseguimento di particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi compreso questo Ministero, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o dalla provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La formazione universitaria richiesta non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) esperienze professionali maturate, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche ed esperienze formative eventualmente svolte anche all'estero, in relazione all'oggetto dell'incarico da conferire.

Art. 3

Procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il Ministro stabilisce quali incarichi dirigenziali relativi ai poli museali e agli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale, come individuati con il regolamento di organizzazione del Ministero di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, o con successivi decreti ministeriali, possono essere conferiti con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nel rispetto delle dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero può svolgere apposite procedure di selezione distinte da quelle dirette al conferimento degli altri incarichi dirigenziali. Oltre che in base ai criteri di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo avviene in base ai criteri della verifica del possesso della particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e della documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura. Conseguentemente, non si applicano i criteri di cui all'articolo 2, comma 4, previsti per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

3. Per gli incarichi dirigenziali per il cui conferimento sia stata scelta la procedura di selezione pubblica di cui ai commi 1 e 2, il Ministro e il Direttore generale Musei, con riguardo rispettivamente agli incarichi di prima fascia e agli incarichi di seconda fascia, si avvalgono, ai fini della selezione, di una o più commissioni nominate dal Ministro, composte ciascuna da tre a cinque membri esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.

4. La partecipazione alle commissioni di cui al comma 3 è a titolo gratuito e non dà diritto a corrispettivi o emolumenti di qualsiasi natura, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il funzionamento delle commissioni è assicurato con le risorse strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

Procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali
di prima e di seconda fascia

1. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 165 del 2001 e successive modificazioni, si articola nelle seguenti fasi procedurali:

a) Pubblicità. Il Direttore della Direzione generale Organizzazione rende conoscibili, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e dell'articolo dell'art. 20, comma 10, del CCNL della dirigenza dell'Area 1 – quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, mediante pubblicazione di apposita circolare sul sito istituzionale e sulla Rete Privata Virtuale dell'Amministrazione, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale di livello generale che si rendono disponibili nella dotazione organica, nonché le competenze professionali richieste per ciascuna posizione dirigenziale generale in ragione degli obiettivi individuati dal Ministro, al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio del diritto a produrre istanza per l'accesso a tali posti. Nella circolare è indicata la documentazione che ciascun interessato deve allegare alla domanda di partecipazione.



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

b) Partecipazione. Entro il termine fissato dalla suddetta circolare (10 giorni dalla sua pubblicazione), i soggetti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico, corredata dalla documentazione indicata nella circolare stessa.

c) Valutazione. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, c.d. procedura di interpello, il Direttore della Direzione generale Organizzazione, verificata la correttezza delle istanze e dei relativi allegati trasmessi dai partecipanti, invia entro 3 giorni tutta la documentazione al Ministro per la valutazione comparativa delle domande ai fini del conferimento dell'incarico. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione comparativa delle domande e dei curricula dei candidati è condotta sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, tenendo presente sia l'interesse pubblico prioritario di individuare il dirigente avente le competenze e le capacità professionali più idonee a garantire l'ottimale ed efficace svolgimento delle funzioni connesse agli incarichi in argomento, sia l'esigenza di assicurare il buon andamento e la piena funzionalità dell'Amministrazione. La valutazione comparativa così effettuata è esplicitata nelle motivazioni illustrate nelle premesse del decreto di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale; ad eccezione della selezione di cui all'articolo 3 del presente decreto, l'amministrazione procede prioritariamente all'esame e alla valutazione delle domande dei candidati dirigenti interni ai sensi della normativa vigente.

d) Proposta di conferimento dell'incarico. All'esito della valutazione comparativa effettuata, il Ministro opera la scelta del candidato e formula, a tal fine, una proposta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il successivo *iter* di nomina. Nella proposta sono indicate le motivazioni e le argomentazioni che hanno determinato la scelta del candidato.

2. La procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni si articola nelle seguenti fasi:

a) Pubblicità. Il Direttore della Direzione generale Organizzazione anche su segnalazione dei dirigenti generali preposti ad uffici dirigenziali di livello generale, rende conoscibili, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e dell'articolo dell'art. 20, comma 10, del CCNL della dirigenza dell'Area 1 – quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, mediante pubblicazione di apposita circolare sul sito istituzionale e sulla Rete privata virtuale dell'Amministrazione, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale che si rendono disponibili nella dotazione organica, nonché le competenze professionali richieste per ciascun incarico, al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio del diritto a produrre istanza per l'accesso a tali posti. Nella circolare è indicata la documentazione che ciascun interessato deve allegare alla domanda di partecipazione.

b) Partecipazione. Entro il termine fissato dalla suddetta circolare (10 giorni dalla sua pubblicazione), i soggetti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico, fino ad un massimo di dieci sedi, corredata dalla documentazione indicata nella circolare stessa.



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

c) **Assegnazione delle risorse dirigenziali.** Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, c.d. procedura di interpello, il Direttore della Direzione generale Organizzazione, verificata la correttezza delle istanze e dei relativi allegati trasmessi dai partecipanti, comunica al Ministro, entro i 7 giorni successivi, gli esiti della procedura di interpello, ai fini della successiva assegnazione, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 165 del 2001 e successive modificazioni.

d) **Valutazione.** Successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse dirigenziali da parte del Ministro, il Direttore della Direzione generale Organizzazione trasmette le istanze di partecipazione, corredate della relativa documentazione, alle strutture dirigenziali generali nell'ambito delle quali operano gli uffici dirigenziali di livello non generale i cui relativi posti di funzione sono stati posti a bando. I dirigenti di prima fascia effettuano la valutazione comparativa delle domande ai fini del conferimento dell'incarico. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione comparativa delle domande e dei curricula dei candidati è condotta sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, tenendo presente sia l'interesse pubblico prioritario di individuare il dirigente avente le competenze e le capacità professionali più idonee a garantire l'ottimale ed efficace svolgimento delle funzioni connesse agli incarichi in argomento, sia l'esigenza di assicurare il buon andamento e la piena funzionalità dell'Amministrazione. La valutazione comparativa così effettuata è esplicitata nelle motivazioni illustrate nelle premesse del decreto di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale; ad eccezione della selezione di cui all'articolo 3 del presente decreto, l'amministrazione procede prioritariamente all'esame e alla valutazione delle domande dei candidati dirigenti interni ai sensi della normativa vigente.

e) **Conferimento dell'incarico.** All'esito della valutazione comparativa effettuata, i dirigenti di prima fascia conferiscono l'incarico dirigenziale e stipulano il relativo contratto individuale, che contestualmente viene trasmesso alla Direzione generale Organizzazione con la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che il dirigente deve sottoscrivere all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale per l'aggiornamento.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Direttore della Direzione generale Organizzazione informa le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza sulla copertura della dotazione organica della dirigenza di prima e di seconda fascia del Ministero e sugli incarichi conferiti.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione e pubblicato nel sito internet del Ministero; verrà data notizia dell'emissione con comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 NOV. 2014

IL MINISTRO
